

ALLEGATO "A" AL'ATTO N. 126817 DI REP.RIO-N.27597 DI RACCOLTA

**STATUTO**

**Titolo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1.** - E' costituita ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Codice civile, della L. 383/2000 e della LR 07/2006, una associazione denominata

**"NOI DEL CASTELLO".**

L'associazione ha sede in Ghemme.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito comunale non comportando modifica statutaria potra' essere deliberata nei modi previsti dal presente Statuto ed eventualmente iscritta nei pubblici registri laddove cio' sia necessario.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica ed apartitica e non ha finalità di lucro.

L'associazione ha come scopo quello di tutelare e valorizzare il "CASTELLO RICETTO DI GHEMME" e, a tal fine, di promuovere la valorizzazione e la promozione di parte del patrimonio storico-culturale del Comune di Ghemme.

Al fini di cui innanzi l'associazione promuovera' ogni attività ed iniziativa che reputera' necessaria od utile ed in modo specifico promuovera':

- la salvaguardia, la documentazione, il censimento e la valorizzazione ambientale del Castello Ricetto di Ghemme;
- iniziative finalizzate a mantenerne e curarne l'immagine;

- l'interesse verso la sua storia antica, attraverso manifestazioni culturali, convegni, mostre fotografiche e cinematografiche, spettacoli, corsi, seminari, conferenze dibattiti ed approfondimenti sui temi di interesse specifico;

- la promozione e diffusione della cultura locale anche attraverso l'istituzione di portali internet, favorendo e promuovendo l'attività di raccolta di memorie e notizie tese ad una informazione e divulgazione aperte a tutti e particolarmente ai giovani;

- l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, raduni e rassegne e la partecipazione ad analoghe iniziative promosse anche da altri enti, onde valorizzare, in un contesto più ampio possibile, l'immagine del nostro Castello;

- l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, raduni e rassegne volte a divulgare la conoscenza del territorio e delle sue risorse;

- la promozione di scambi culturali e gemellaggi con altri gruppi ed associazioni che perseguano finalità analoghe al fine di ottenere una vicendevole crescita culturale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività della associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

**Art. 3.** - L'associazione potrà collaborare con altri enti pub-

blici e privati, con associazioni culturali, a consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità affini nonché aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

**Art. 4.** - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

## **Titolo II**

### **I soci**

**Art. 5.** - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscono nello Statuto e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, stese in forma scritta, in cui verranno specificate le complete generalità e quant'altro eventualmente richiesto, è il consiglio direttivo. I dati personali raccolti saranno trattati in base alle disposizioni della L. 675/97 previo assenso scritto del richiedente socio. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.

La qualità di socio è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci si dividono in

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione i quali, se in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;

- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto dal Consiglio direttivo l'iscrizione all'Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci maggiori di età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

**Art. 6.** - I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo

stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: i soci che prestano la loro attività a favore della associazione non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale dunque in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

**Art. 7.** - I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

**Art. 8.** - Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo con lettera raccomandata, tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

**Art. 9.** - La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;

- espulsione, decretata dal consiglio direttivo, per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;

- decesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo con decisione motivata e resa per iscritto. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Presidente, sul quale ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

### **Titolo III**

#### **L'assemblea dei soci**

**Art. 10.** - Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

**Art. 11.** - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i

soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio, munito di regolare delega scritta da approvare dal presidente nominato dall'assemblea, potrà rappresentare purché non consigliere, sino ad un massimo di tre soci.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese.

**Art. 12.** - L'assemblea, e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal piu' anziano dei Consiglieri presenti o in mancanza anche di questi dal socio eletto dall'Assemblea.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 13.** - L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il comitato direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal consiglio direttivo;
- e) decide in merito alle opposizioni presentate contro le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.

**Art. 14.** - L'assemblea ordinaria dei soci, costituita dai soci

fondatori e da quelli ordinari, è convocata, dal Presidente, su delibera del consiglio direttivo, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante:

- avviso scritto da inviare, mediante lettera raccomandata, posta elettronica (a coloro che hanno comunicato all'Associazione il relativo indirizzo), o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, purché tali da consentire prova dell'avvenuto ricevimento agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e l'ora di convocazione.

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti: essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. La data di questa



seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 15.** - L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

Può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino almeno la ventesima parte degli iscritti con un minimo di tre.

**Art. 16.** - I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

#### **Titolo IV**

##### **Il consiglio direttivo**

**Art. 17.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per le decisioni da adottare nell'amministrazione

ordinaria e straordinaria dell'attività sociale.

In particolare il consiglio:

a) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) stabilisce l'importo annuale delle quote annue di associazione;

e) delibera sull'ammissione dei soci;

f) delibera dell'esclusione di soci salva successiva convalida dell'assemblea ai sensi dell'art.9 del presente statuto.

g) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;

h) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea dei soci;

i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

l) delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente, solo in casi di eccezionale necessità ed emana ogni provvedimento riguardante tale personale;

m) delibera in ordine al conferimento e revoca di procura.

**Art. 18.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed

è composto da cinque a dieci membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di cinque membri, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 19.** - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario, un tesoriere, un addetto alle pubbliche relazioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

**Art. 20** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.

## **Titolo V**

## **Il Presidente**

**Art. 21.** - Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- c) la stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- d) la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- e) la sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- f) l'assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio;
- g) dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati dal tesoriere a seguito delibera del Consiglio di utilizzo dei fondi a disposizione.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

## **Titolo VI**

### **I mezzi finanziari**

**Art. 22.** - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

- da entrate derivanti da attività e da iniziative promozionali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, con l'eventuale regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

**Art. 23.** - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

## **Titolo VII**

### **Esercizi sociali e bilancio**

**Art. 24.** - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

## **Titolo VIII**

### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 25.** - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata, ai sensi dell'art. 15, dal Consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà decidere, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 16, sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

## **Titolo IX**

### **Clausola compromissoria**

**Art. 26** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Novara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti, salve le impugnazioni non rinunziabili per legge.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da consiglieri e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

## **Titolo X**

### **Disposizioni finali**

**Art. 27.** - Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

